



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 226/2025

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **69583** del registro di segreteria,

introdotto con ricorso depositato il 19 giugno 2024, proposto da

O. Z., nato OMISSIS, C.F.: OMISSIS, residente OMISSIS, rappresentato

e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo dall'avv. Anna

Aversa, C.F. VRSNNA76P56F158R ed elettivamente domiciliato

presso lo studio della stessa sito in Messina, Via Felice Bisazza n.65 Pec:

avv.annaaversa@pec.giuffre.it

-parte ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE DELLA

PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA, costituitosi in proprio ai

sensi dell'art. 158 c.g.c. in persona del Direttore Generale p.t. e del suo

delegato elettivamente domiciliato presso la sede di Viale dell'Esercito

186 - 00143, Roma; P.E.C. previmil@postacert.difesa.it

-parte resistente-

Esaminati gli atti ed i documenti della causa.

Udita, alla pubblica udienza del 10 luglio 2025, l'avv. Aversa per parte

ricorrente; assente il Ministero della Difesa come da relativo verbale di udienza.

Ritenuto in

F A T T O

I. Con il ricorso introduttivo, il sig. O., Ufficiale dell'Esercito Italiano, attualmente in servizio presso il Comando Brigata Meccanizzata Aosta di Messina con l'incarico di Capo Servizio Amministrativo, dopo aver passato in rassegna i diversi incarichi ricoperti nel corso dei diversi anni di servizio, ha premesso:

- che a seguito delle attività di servizio svolte, gli sono state diagnosticate le infermità *cervico artrosi e spondilosi lombare*;
- di aver presentato, in data 11.04.2022, la domanda di riconoscimento della dipendenza della causa di servizio e la conseguente iscrizione tabellare per l'ottenimento dell'equo indennizzo e per la futura corresponsione della pensione privilegiata una volta posto in congedo;
- che, in data 24.11.2022, è stato sottoposto a visita presso il Dipartimento di Medicina Legale di Messina, presso la CMO 2^a che, con Verbale BL/B n. ME122006372, ha ascrivito le superiori patologie per cumulo alla TAB. A Cat. 8^a affermando, altresì, che "Sussiste correlazione eziopatogenetica";
- il Ministero della Difesa, con decreto 3903 del 30.10.2023, facendo proprie le valutazioni del Comitato Di Verifica per le Cause di Servizio parere n. 905872023, ha ritenuto non dipendente da causa di servizio le infermità in argomento ed ha,

quindi, respinto la domanda amministrativa presentata dal
ricorrente.

Tanto premesso, con il supporto di perizia medica a firma della
dott.ssa Caterina FABIANO, parte ricorrente contesta le conclusioni
cui è pervenuto il Comitato di verifica in quanto detto organo si
sarebbe limitato ad opinare sulle patologie sofferte dall'istante in
assenza di un'opportuna e puntuale verifica degli incarichi svolti dal
ricorrente durante la sua lunga carriera.

Nell'esprimere il suddetto parere la predetta Amministrazione non
avrebbe, inoltre, assolutamente tenuto conto tutti di tutti quei fattori
causali e concausali efficienti e determinanti ai fini del riconoscimento
del nesso di causa tra la patologia dell'apparato muscolo scheletrico e
il servizio svolto.

Parte ricorrente, quindi, riportati ampi stralci della CTP redatta dalla
dott.ssa Fabiano ha concluso chiedendo: *1. In via preliminare, dichiarare
nullo e/o annullabile il DECRETO NEGATIVO N.3903 IN DATA
30/10/2023 EMESSO DAL MINISTERO DELLA DIFESA. 2. Condannare
Il Ministero all'emissione di Nuovo decreto di riconoscimento della
Dipendenza da fatti di servizio delle patologie sofferte dal ricorrente. 3.
Condannare il Ministero della Difesa alla corresponsione dell'equo indennizzo
previsto. 4. In via istruttoria, inviare l'istante a visita medica presso la
Competente Commissione Medica. Con vittoria di spesa e compensi."*

II. Il 9 giugno 2025 ha debitamente depositato la propria memoria
di costituzione il Ministero della Difesa che, ripercorso l'iter
amministrativo seguito dal ricorrente, ha anzitutto evidenziato il

difetto di giurisdizione contabile relativamente ad ogni ulteriore pretesa diversa dal trattamento pensionistico di privilegio.

Nel merito, l'Amministrazione, nel difendere la correttezza del proprio operato nonché delle valutazioni contenute nel parere emesso dal Comitato di verifica per le cause di servizio (CVCS), ha opposto l'infondatezza del ricorso. Tra l'altro, l'Amministrazione di appartenenza ha osservato che, *per tabulas*, risulta evidente che *la carriera del ricorrente si è svolta per lo più in ufficio, senza che siano venuti in rilievo quei fattori che la CTP, dott.ssa Caterina Fabiano, indica come scatenanti il quadro patologico denunciato, cioè "lavori pesanti, traumi acuti, traumi ripetuti"*.

Richiamata la disciplina applicabile, l'Amministrazione ha, altresì, evidenziato l'obbligatorietà e la vincolatività del parere rilasciato dal CVCS salvo che non emergano vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione per l'inattendibilità metodologica delle conclusioni, ovvero per il travisamento dei fatti, o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale. Inoltre, è stato osservato che le censure mosse ai provvedimenti impugnati non offrono elementi di prova idonei a negare la logicità estrinseca dei giudizi espressi dal citato Comitato. In ordine alla richiesta istruttoria, parte resistente ha precisato che il rimedio istruttorio della CTU non può essere considerato, o comunque diventare, un mezzo di prova al quale ricorrere ai fini del riesame della fattispecie amministrativa già valutata in sede di procedimento da parte della Pubblica

amministrazione competente all'adozione dell'atto finale.

L'Amministrazione ha quindi concluso chiedendo: - *in via preliminare: che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione del giudice adito; - in subordine: che il ricorso venga rigettato in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi riferiti; con vittoria delle spese di giudizio quantificate globalmente nella misura di euro 1.500 (millecinquecento).*

III. All'udienza del 10 luglio 2025, in assenza del Ministero, parte ricorrente ha insistito come in ricorso e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio, per come introdotto da parte ricorrente, verte sull'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie *"infermità cervico artrosi e spondilosi lombare"* - già diagnosticate al sig. O. - Ufficiale dell'Esercito Italiano, attualmente in servizio.

2. Preliminarmente deve essere presa in esame l'eccezione di difetto di giurisdizione contabile sulla richiesta di accertamento finalizzata all'ottenimento dell'equo indennizzo.

Al riguardo, va dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in quanto la ormai univoca giurisprudenza del giudice della giurisdizione ha chiarito che *"la domanda del lavoratore volta ad ottenere l'accertamento della dipendenza da causa di servizio di una propria infermità con il conseguente diritto all'equo indennizzo, non attiene al rapporto*

previdenziale, ma trova titolo nel rapporto di lavoro, di talché la controversia relativa è devoluta al giudice che ha giurisdizione sul rapporto medesimo” (Cass. SS. UU., 23 marzo 2010, n. 6997; Cass. SS. UU. n. 19342 de 2008), nella specie individuabile nel giudice amministrativo, trattandosi di personale in regime di impiego pubblico c.d. non privatizzato ex articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Analogamente, nel senso di escludere la giurisdizione di questa Corte in ordine a domande così formulate si è pronunciata altresì costantemente la giurisprudenza contabile (ex plurimis cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. Reg. Siciliana n. 69/2022, 402/2020; Sez. Giur. Calabria, sent. n. 324/2018; Sez. Giur. Lazio, n. 20/2017; Sez. Giur. Reg. Siciliana, n. 892/2016; Sez. Giur. Puglia, n. 436/2016, Sez. Giur. Campania, n. 251/2000).

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile in parte *quo* per difetto di giurisdizione, da declinare in favore del Giudice Amministrativo.

3. Va, invece, affermata la giurisdizione di questa Corte e l’ammissibilità della domanda giudiziale del ricorrente ancora in servizio volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità diagnosticategli in vista del futuro riconoscimento della pensione di privilegio. A tal fine, per esigenza di sinteticità, si rinvia alla decisione delle Sezioni Riunite n. 12/2023/QM.

4. Passando al merito del presente giudizio, anzitutto, deve rammentarsi che il giudizio pensionistico, per quanto strutturato quale rimedio giurisdizionale di tipo impugnatorio, non ha mai ad oggetto la legittimità del provvedimento assunto dall’Amministrazione, bensì

l'accertamento del diritto a pensione (impugnazione-merito), spingendosi il potere del giudice a sindacare il "rapporto" giuridico anziché il mero "atto".

Naturale corollario di tale premessa è che i vizi afferenti a presunte violazioni procedimentali o provvedimentali non assumono una rilevanza piena ed autonoma ai fini della decisione della causa a meno che non incidano, direttamente o indirettamente, in ordine all'*an* o al *quantum* del diritto a pensione (artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934).

Né il Giudice delle pensioni può modificare o disapplicare, sia pure *incidenter tantum*, gli atti amministrativi - seppure illegittimi - compresi quelli riguardanti la posizione di *status* del pubblico dipendente emanati dall'Amministrazione di appartenenza (C.d.c. Sez. III n. 446/2005; Sez. I n. 160/2008; Sez. I n. 127/2008; Sez. I n. 46/2008; Sez. I n. 341/2007; id. Sez. III n. 364/2004; id. Sez. Campania n. 724/2008; Sezioni Riunite, 14 settembre 1994, n. 101/Q.M.; 13 ottobre 1999, n. 26/Q.M. e 17 maggio 2000, n. 6/QM; Sez. II Centr. App. n. 190/2015 e n. 166/2014; Sez. III Centr. App, 14 maggio 2008, n. 167; in sede di legittimità, cfr. Cass., SS.UU., 8317/2010; n. 18076/2009 e n. 12722/2005). (cfr Corte dei conti Veneto 33/2021).

Il giudizio pensionistico, in altre parole, non si incentra soltanto sulla legittimità dell'atto avverso ma mira ad accertare l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari all'ottenimento del beneficio invocato.

5. Tanto premesso, nel merito, può affermarsi che il ricorso in esame è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

La questione risolutiva della presente controversia consiste nell'accertamento dell'eventuale dipendenza dal servizio delle patologie " *cervico artrosi e spondilosi lombare* " sofferte dal ricorrente, secondo quanto previsto dall'art. 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che subordina la concessione del trattamento privilegiato al caso in cui l'infermità derivi da fatti di servizio.

Sotto tale ultimo profilo, la dizione utilizzata dal legislatore all'art. 64 (concausa rilevante a fini pensionistici) induce a ritenere fattore "determinante" quel fatto che da solo condizioni l'avverarsi di un evento come antecedente essenziale, senza il quale l'effetto sarebbe stato diverso o sarebbe mancato del tutto, rispondendo ad un dato di comune esperienza che ogni attività lavorativa - fisica o intellettuale che sia - esponga, per sua natura, a generici fattori potenzialmente idonei a determinare una molteplicità di patologie. Necessita, pertanto, che il servizio o - si aggiunge - le condizioni in cui è stato espletato, siano state causa o quanto meno concausa efficiente e "determinante" delle infermità o lesioni riportate.

L'impostazione attorea vorrebbe dimostrare che le citate patologie andrebbero ricondotte al servizio prestato sostanzialmente in ragione della non corretta valutazione delle condizioni in cui il servizio è stato svolto dal ricorrente (*pars destruens*) senza, tuttavia, fornire alcuna precisa prospettazione sulle ragioni per le quali dette patologie debbano accertarsi come dipendenti da causa di servizio (*pars construens*).

Il ricorrente si è, infatti, limitato a rassegnare le attività di servizio svolte senza individuare specifiche condizioni od eventi verificatisi in servizio che siano idonei a costituire causa, o concausa efficiente e determinante, dell'insorgere delle patologie diagnosticate.

Tale ricostruzione, tuttavia, amplierebbe *a dismisura la rilevanza causale dei fatti del servizio, posto che, come è evidente, ogni patologia (l'abbassamento della vista, un mal di schiena, una faringite, una diminuzione dell'udito, una gastrite, etc.) dipenderebbe (anche), sotto il profilo strettamente concausale, dallo svolgimento delle mansioni espletate dal dipendente quanto alla sua insorgenza o alla sua evoluzione (basti pensare al necessario utilizzo di un computer e ai relativi effetti sulla vista, alla postura - seduto o in piedi - ai fini dell'insorgenza del mal di schiena, alla inevitabile esposizione all'aria aperta quanto alla faringite, all'esposizione ai rumori dell'ufficio o dell'ambiente esterno con riferimento alla diminuzione dell'udito, agli inevitabili piccoli e grandi stress lavorativi per la gastrite, etc.).* (cfr. Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania - Sezione Terza sent. 01130/2020).

Si ritiene, invece, che il legislatore non abbia inteso conferire ai pubblici dipendenti una sorta di privilegio mediante l'attribuzione automatica in favore dei medesimi di un beneficio economico a fronte dell'insorgenza di qualsivoglia patologia. *In assenza di una analitica definizione normativa della nozione "causa di servizio", appare, infatti, ragionevole presumere che il legislatore si sia voluto riferire a circostanze di natura particolare che, in ragione della loro eccezionalità rispetto all'ordinario, abbiano effettivamente influito in modo significativo sull'insorgenza o*

sull'evoluzione dell'infermità. Tale interpretazione appare coerente sia con l'esigenza di delimitare in modo equilibrato la latitudine del concetto di "causa di servizio", la quale, diversamente opinando, sussisterebbe pressoché sempre, sia con l'esigenza di giustificare l'esborso di denaro pubblico solo a fronte di eventi che appaiano effettivamente meritevoli di un riconoscimento in sede amministrativa. (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. II, Sent., 08/02/2024, n. 1301).

Per quanto il servizio del ricorrente sia stato certamente impegnativo, reputa il giudicante che dalla documentazione in atti non emerga, tuttavia, lo svolgimento di incarichi che abbiano comportato disagi ulteriori ed eccezionali rispetto a quelli comunemente richiesti al personale *de quo* o alcuno specifico evento traumatico o intenso sforzo psicofisico, avvenuto prettamente in servizio e per motivi di servizio, al seguito del quale possano essere sorta la citata infermità.

In altre parole, non può, sostanzialmente, ammettersi una prospettazione che vorrebbe ricondurre la necessaria prova sulla dipendenza da causa di servizio a fattori (*perfrigeranti, movimentazione carichi nel corso delle attività operative e/o di addestramento, uso di mezzi di trasporto non adeguatamente ammortizzati, lunghi percorsi per raggiungere il luogo di lavoro con mezzi pubblici etc*).

Deve, in sostanza, condividersi quella giurisprudenza, la quale ritiene che lo svolgimento delle ordinarie mansioni d'istituto – si badi bene, in assenza di documentati, specifici e tangibili episodi occorsi in servizio, nella specie inesistenti – non possa assurgere a fattore determinante (anche solo in via concausale) dell'insorgenza della patologia

invalidante: (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. per la Regione Siciliana sent.

n. 514/2018), secondo cui «La dizione utilizzata dal legislatore per quel fatto

che da solo condizioni l'avverarsi di un evento come antecedente essenziale,

senza il quale l'effetto sarebbe stato diverso o sarebbe mancato del tutto,

rispondendo ad un dato di comune esperienza che ogni attività lavorativa -

fisica o intellettuale che sia - esponga, per sua natura, a generici fattori

potenzialmente idonei a determinare una molteplicità di patologie. Necessita,

pertanto, che il servizio espletato sia stato causa o quanto meno concausa

efficiente e determinante delle infermità o lesioni riportate».

Come è chiaramente percepibile dal contenuto del ricorso e dalla

documentazione in atti, non risulta, quindi, documentata e dimostrata

- in violazione del dettato di cui all'art. 2697 c.c. - né tantomeno

argomentata la potenziale sussistenza del nesso causale tra i fatti di

servizio e le patologie sofferte.

Né la scarna documentazione prodotta e la CTP depositata dal

ricorrente sono tali da indurre questo giudice ad addivenire a

conclusioni differenti, specialmente in considerazione di quanto

osservato dalla amministrazione resistente in ordine alle mansioni

prettamente amministrativo-contabili ricoperte dal ricorrente, rispetto

alle quali nulla è stato osservato nel corso della pubblica udienza.

Non si rinvencono, pertanto, agli atti elementi che possono indurre a

dubitare della motivazione contenuta nel parere del CVCS che sul

punto, ha affermato: “- che il dipendente, in servizio dal 1993, ha svolto

incarichi di capo gestione denaro, capo servizio amministrazione, ha

partecipato all'operazione vespri siciliani. Dal 1997 al 2002 ha svolto

l'incarico di capo gestione finanziaria, successivamente capo ufficio amministrazione, capo sezione gestione finanziaria, capo sezione contratti e contenzioso

- che l'infermità ARTROSI DEL RACHIDE CERVICO DORSO LOMBARE CON CALCIFICAZIONE DEL LEGAMENTO LONGITUDINALE ANTERIORE A MODICA INCIDENZA FUNZIONALE CON NOTE CLINICHE DI RADICOLOPATIA PERIFERICA NON PUÒ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di infermità dovuta a fatti dismetabolico-degenerativi a livello delle articolazioni intervertebrali, in correlazione con l'usura conseguente al progredire dell'età, sull'insorgenza e decorso della quale non può aver nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausa le efficiente e determinante, il servizio prestato, nell'ambito delle mansioni di competenza e non caratterizzato da particolari e gravose condizioni di disagio.

Questo giudice ritiene, pertanto, che - fermi restando il lodevole servizio prestato e le qualità professionali del sig. O. - parte ricorrente non abbia fornito elementi di prova sufficienti a testimoniare la presenza di eccezionali elementi di rischio tali da assurgere a fattore determinante per l'insorgere delle patologie sofferte dal ricorrente e a far dubitare della correttezza della valutazione compiuta dal CVCS.

L'assenza di documentazione probatoria significativa circa l'asserita dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte dal ricorrente esclude, inoltre, l'utilità di una CTU a riguardo.

Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., e pensare di poter rimettere

l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 06/12/2019, n. 31886 ord. 19631/2020).

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando:

- respinge il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore del Ministero della Difesa, liquidate forfettariamente nella misura di € 300,00 (euro trecento/00centesimi).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 23 luglio 2025

Pubblicata il 25 luglio 2025

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma
1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione
del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati
identificativi di **O. Z. C.F.:** OMISSIS nonché di altre persone fisiche
eventualmente citate.

Palermo, 25 luglio 2025

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)